Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 13 agosto 1930 - Anno VIII** **Numero 189**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele **n. 30.** — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24 r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249 250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335 — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo — **Pistoia:** A Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino via Cavour n 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G Banci, Corso Vittorio Emanuele n 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41 — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr Eggenberger-Karoly, Kossuth L.U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1386.**

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. **1073.**

Inclusione dell'abitato di Africo, in provincia di Reggio Calabria, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Africo, in provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1387.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1074.**

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, sull'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni contenute nel R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, sono apportate le modificazioni e le aggiunte contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del suddetto decreto sono sostituiti dai seguenti:

« Di essi possono entrare a far parte anche i Comuni, che si impegnino a corrispondere un contributo minimo annuo di L. 1000 ciascuno e gli altri enti morali che si impegnino a corrispondere un contributo minimo annuo di L. 3000 ciascuno.

« Ai consorzi stessi possono aggregarsi i Comuni ed altri enti che, da soli o insieme, contribuiscano con non meno di annue L. 3000, ma che non possano o non intendano vincolarsi con contributi continuativi, nonchè i Comuni e gli enti morali, i cui contributi annui, pur essendo deliberati in forma continuativa, non raggiungano, rispettivamente, le L. 1000 e le L. 3000 ».

Art. 3.

Al paragrafo 5° del primo comma dell'art. 13 è sostituito il seguente:

« 5° un rappresentante per ciascun altro ente consorziato che contribuisca al consorzio con una somma continuativa annua di almeno L. 5000 e un rappresentante per ciascun gruppo di altri enti consorziati che vi contribuisca con una somma continuativa annua di almeno L. 6000 ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 17 è sostituito il seguente:

« In seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna Cattedra è nominata una Giunta esecutiva composta del presidente del Consiglio, che la presiede, del vice-presidente e di un altro membro nominato dal Consiglio fra i rappresentanti degli enti consorziati ».

Art. 5.

Nell'art. 21, alle lettere *c*) e *d*) sono sostituite le seguenti:

« *c*) personale amministrativo: segretari contabili;

d) personale d'ordine: applicati-dattilografi;

e) personale di servizio ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Al concorso per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 22, e, alla data del bando di concorso, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico ».

Art. 7.

Al comma quinto dell'art. 32 è sostituito il seguente:

« Il reggente nominato per chiamata conserva, presso la nuova Cattedra, la stabilità conseguita e la propria anzianità di grado agli effetti degli aumenti periodici di stipendio. La stessa disposizione si applica per i reggenti stabili di sezione ordinaria che siano nominati, in seguito a concorso, reggenti di sezione specializzata della stessa Cattedra o reggenti di sezione di altra Cattedra ».

Art. 8.

All'art. 33 è sostituito il seguente:

« Al concorso per reggente di sezione possono essere ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, e, alla data del bando di concorso, siano laureati in scienze agrarie da non meno di due anni, non abbiano superato i quaranta anni di età, se trattasi di concorso per reggenti di sezione ordinaria, e i cinquanta anni di età, se trattasi di concorso per reggente di sezione specializzata, ed abbiano, per almeno due anni, coperto, in ruolo, o come straordinari, un posto di assistente in una Cattedra ambulante di agricoltura, o abbiano fatto parte del personale tecnico superiore presso Istituti di istruzione agraria o di sperimentazione agraria o di propaganda agraria, Regi o sottoposti alla vigilanza governativa, o abbiano fatto parte del personale tecnico dei servizi tecnici agricoli coloniali. Il biennio anzidetto può risultare anche di più periodi staccati. A parità di condizioni sarà titolo di preferenza l'assistentato presso una Cattedra.

« Agli effetti del biennio prescritto dal precedente comma è valido il periodo trascorso presso uno degli Istituti predetti, per il godimento di una borsa di studio.

« Per il posto di reggente di sezione zootecnica è ammessa la laurea in zooiatria, ferme le altre disposizioni di cui ai precedenti commi; agli effetti del biennio è valido il servizio prestato quale assistente presso un Istituto di medicina veterinaria od altra istituzione avente attinenza con gli studi zooiatrici, Regia o sottoposta al controllo governativo.

« Per il posto di reggente di sezione specializzata per la montagna occorre aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea in scienze agrarie, l'anno di specializzazione forestale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze. La durata di questo corso sarà computata in diminuzione del biennio di assistentato od altro ufficio tecnico, richiesto ai sensi del presente articolo.

« L'assistentato volontario presso una Cattedra, o presso una delle istituzioni indicate nei commi precedenti, può essere ritenuto valido per l'ammissione al concorso per reggenti di sezione solo nel caso in cui la nomina ad assistente volontario risulti da regolare provvedimento della Giunta esecutiva della Cattedra o dell'organo corrispondentemente competente della istituzione di cui trattasi.

« Il limite di età, di cui al primo comma, non si applica per coloro che siano, o siano stati, in servizio presso una Cattedra ambulante di agricoltura, in qualità di reggenti di sezione o di assistenti di ruolo ».

Art. 9.

Ai primi due commi dell'art. 34 sono sostituiti i seguenti:

« Per i concorsi a posti di reggente di sezione di Cattedra ambulante di agricoltura valgono, in quanto ne ricorra l'applicazione, le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, salvo il disposto del presente articolo.

« Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi per reggente di sezione, dei due direttori di Cattedra che devono essere chiamati a farne parte, uno sarà — ove esista, sia stabile e non abbia con alcuno dei concorrenti le relazioni di parentela o affinità di cui all'art. 25 — il direttore della Cattedra interessata. I membri professori possono essere scelti anche tra i direttori di Scuole agrarie medie Regie o pareggiate ».

Art. 10.

Al quarto comma dell'art. 35 è sostituito il seguente:

« Il concorso è giudicato da una Commissione composta del presidente della Cattedra, del direttore, anche se non stabile, e di altro membro scelto fra insegnanti di istituti di istruzione o di sperimentazione agraria, e nominato dal Consiglio di amministrazione della Cattedra. Ove il presidente o il direttore abbiano con alcuno dei concorrenti le relazioni di parentela o di affinità di cui all'art. 25, saranno sostituiti rispettivamente da altro componente del Consiglio di amministrazione della Cattedra e da un reggente di sezione nominato dal Consiglio stesso ».

All'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« Gli assistenti sono nominati in prova per un periodo di due anni, allo scadere del quale, con motivata deliberazione emessa dal Consiglio di amministrazione, su rapporto scritto del direttore, ed approvata dal Ministero, potranno ottenere la nomina definitiva ».

Art. 11.

All'art. 36 è sostituito il seguente:

« Quando i risultati del concorso per posti di reggente di sezione non diano la possibilità di coprire tutti i posti per i quali il concorso fu bandito, potrà il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministero, assumere, per chiamata, degli assistenti straordinari, il cui numero non potrà superare quello dei posti di reggente rimasti vacanti. L'assunzione è fatta per la durata di due anni, e può essere prorogata per il periodo di tempo necessario all'espletamento del concorso successivo.

« Possono essere assunti al posto di assistente straordinario coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 e, alla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione, siano laureati in scienze agrarie e non abbiano superato il 35° anno di età ».

Art. 12.

All'art. 38 è sostituito il seguente:

« La nomina degli esperti delle Cattedre ambulanti di agricoltura ha luogo per pubblico concorso, per titoli e per esami, oppure, in via eccezionale, per assunzione diretta da parte del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministero.

« Possono essere ammessi al concorso od ottenere la nomina per assunzione diretta coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 e, alla data del bando di concorso o a quella della deliberazione del Consiglio di amministrazione, siano diplomati dalle Scuole agrarie medie, Regie o pareggiate, od abbiano comunque il titolo di perito agrario ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, o quello di enotecnico. Per l'ammissione al concorso il candidato non deve aver superato il quarantesimo anno di età alla data del bando. Tale limite di età, fino a tutto l'anno 1935, non è prescritto per coloro i quali abbiano disimpegnato, per almeno due anni, le mansioni di maestro agrario per i corsi professionali ai contadini.

« Il concorso è bandito dal Consiglio, ma il relativo bando deve essere approvato dal Ministero ed è pubblicato nel Bollettino della Cattedra.

« Il concorso è giudicato da una Commissione composta del presidente della Cattedra, del direttore, anche se non stabile, e di un reggente di sezione nominato dal Consiglio di amministrazione.

« Valgono per il concorso per i posti di esperto, in quanto applicabili, le norme recate dal presente decreto per gli altri concorsi e salvo le disposizioni di cui appresso.

« Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale.

« L'approvazione degli atti del concorso compete al Ministero e per essa non occorre l'esame e il parere del Comitato per la propaganda agraria.

« Gli esperti sono nominati in prova per un periodo di un anno, allo scadere del quale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su rapporto scritto del direttore, potranno ottenere la nomina definitiva ».

Art. 13.

All'art. 40 è sostituito il seguente:

« Il personale di amministrazione, d'ordine e di servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione della Cattedra in base alle norme dello statuto-regolamento della Cattedra ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

« Il direttore trasferito conserva, presso la nuova Cattedra, tutti i diritti acquisiti, e riceverà da questa le indennità di trasferimento nella misura stabilita per gli impiegati statali, salva la diaria per ogni giorno di viaggio, che sarà di L. 60 ».

Art. 15.

Al terzo comma dell'art. 48 è sostituito il seguente:

« Lo statuto-regolamento di ciascuna Cattedra può determinare quali incarichi, attinenti alle sue funzioni, il detto personale possa assumere, esclusi in ogni modo posti di ruolo o stabili presso pubbliche Amministrazioni o incarichi di insegnamento presso istituti privati ».

Art. 16.

All'art. 51 è sostituito il seguente:

« Il personale amministrativo, d'ordine e di servizio è soggetto alle medesime pene disciplinari di cui all'art. 49.

« La censura è inflitta dal direttore; le altre sanzioni sono inflitte dal Consiglio di amministrazione, con la procedura di cui all'art. 49.

« Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal direttore della Cattedra è ammesso il ricorso — da presentarsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento stesso — al Consiglio di amministrazione, il quale udrà il ricorrente, se questi nel ricorso ne abbia fatto richiesta.

« Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di amministrazione e contro le decisioni adottate dallo stesso Consiglio su ricorso, a termini del precedente comma, è ammesso il ricorso — da presentarsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione — al Ministro, il quale deciderà con provvedimento definitivo ».

Art. 17.

All'art. 58 è sostituito il seguente:

« In caso di passaggio del funzionario tecnico ad altra Cattedra per chiamata, per trasferimento o per concorso, rimane in vigore il contratto di assicurazione sulla vita precedentemente stipulato, salve le varianti conseguenti al trattamento economico presso la nuova Cattedra, eventualmente diverso da quello precedente.

« In caso di dispensa dal servizio, in base all'art. 52 del presente decreto, prima della scadenza del contratto di assicurazione sulla vita, spetta al funzionario l'intero valore economico del contratto di assicurazione alla data della dispensa dal servizio. Tuttavia, col decreto di cui all'art. 60, potranno essere stabilite disposizioni più favorevoli per i casi di dispensa dal servizio cagionata da motivi di salute, alla condizione che esse non implichino alcun aumento dell'importo dei premi di assicurazione a carico della Cattedra.

In caso di licenziamento a norma dell'art. 49 o di dimissione volontaria, prima della scadenza del contratto di assicurazione, al funzionario spetta il solo valore economico del contratto, alimentato con i propri contributi alla data del licenziamento o della dimissione. In tali casi il valore economico corrispondente alle quote di contributo a carico della Cattedra sarà posto a disposizione di quest'ultima ».

Art. 18.

All'ultimo comma dell'art. 61 è sostituito il seguente:

« I casi di indennizzabilità, la misura delle indennità e le altre modalità per l'assicurazione di cui al presente articolo sono stabiliti in apposita convenzione fra il Ministero e la Cassa nazionale infortuni ».

In caso di stipulazione di nuova convenzione, in sostituzione di quella attualmente in vigore, dovrà provvedersi all'approvazione di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

Al primo comma dell'art. 62 è sostituito il seguente:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Patronato per gli orfani del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura avente per iscopo di concorrere, fino alla maggiore età o al compimento degli studi, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli e delle figlie, legittimi o legittimati, del detto personale, che sia defunto in attività di servizio ».

Art. 20.

Al quinto e al sesto comma dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« La direzione del Bollettino potrà essere affidata ad un funzionario tecnico superiore delle Cattedre ambulanti di agricoltura o del soppresso Ente nazionale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, il quale avrà altresì le funzioni di direttore del Patronato, conservando il trattamento economico ed assicurativo goduto nella qualità di funzionario di Cattedra o dell'Ente ».

Art. 21.

Negli articoli 74 e 75, al termine del 5 giugno 1930 è sostituito quello del 31 dicembre 1931.

Art. 22.

Al secondo comma dell'art. 80 è sostituito il seguente:

« Entro il 30 settembre 1930, il personale dell'Ente, qualora non venga assunto dal Patronato di cui all'art. 62 o non trovi sistemazione a termini dell'art. 66, potrà essere nominato per chiamata, o destinato dal Ministero, a posti corrispondenti nelle Cattedre ambulanti di agricoltura, e precisamente i due direttori capi ufficio a posti di direttore di Cattedra, con la qualifica di stabile, il segretario e il vice segretario a posti di assistente, e potrà conservare, per deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cattedra presso cui sarà destinato, il trattamento economico ed assicurativo goduto presso l'Ente. Il detto personale conserva l'anzianità acquisita eventualmente nelle Cattedre e presso l'Ente, ma nei riguardi del segretario e del vice segretario il servizio prestato presso l'Ente non è valido agli effetti del computo del triennio o del biennio richiesti rispettivamente dagli articoli 24 e 33 per l'ammissione ai concorsi a posti di direttore o di reggente di sezione ».

Art. 23.

I limiti di età prescritti per i concorsi a posti nel personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura sono elevati di cinque anni per gli ex combattenti.

Art. 24.

Lo statuto-regolamento di ciascuna Cattedra stabilirà il limite massimo di età, raggiunto il quale il personale tecnico dovrà essere dispensato dal servizio. Tale limite non potrà essere inferiore al sessantacinquesimo nè superiore al settantesimo anno di età.

Art. 25.

I concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione del presente decreto si svolgeranno con le norme contenute nel R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 62. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1930.

Scioglimento delle amministrazioni delle Opere pie « Congregazione di carità » e « Orfanotrofio Macioti » in Ferentino e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto l'opportunità dello scioglimento delle amministrazioni delle Opere pie « Congregazione di carità » e « Orfanotrofio Macioti », con sede nel comune di Ferentino, allo scopo di facilitare le riforme opportune per coordinare la loro azione e quelle delle istituzioni pubbliche di beneficenza dalla stessa Congregazione amministrate, agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del prefetto di Frosinone;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Le amministrazioni delle Opere pie « Congregazione di carità » e « Orfanotrofio Macioti », in Ferentino, sono sciolte.

La temporanea amministrazione di esse è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, all'avv. Giovanni Battaglini, subeconomo dei benefici vacanti in Frosinone, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi delle anzidette Opere pie e delle altre istituzioni amministrate dalla Congregazione di carità, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Frosinone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1930.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione di alcune Banche con la Banca cattolica vicentina in Vicenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata in data 19 luglio 1930 dalla « Banca cattolica vicentina », Società anonima con sede in Vicenza, con la quale espone di volere addivenire alla fusione mediante incorporazione con la Banca cattolica atestina, con sede in Este; la Banca cadorina, con sede in Pieve di Cadore; la Banca cattolica di Udine, con sede in Udine; il Credito veneto, con sede in Padova; la Banca provinciale di Belluno, con sede in Belluno; la Banca feltrina, con sede in Feltre; il Credito polesano, con sede in Rovigo; la Banca della Venezia Giulia, con sede in Trieste, e la Banca popolare capodistriana, con sede in Capodistria;

Ritenuta che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito nell'art. 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione con la Banca cattolica vicentina, con sede in Vicenza; della Banca atestina, con sede in Este; della Banca cadorina, con sede in Pieve di Cadore; della Banca cattolica di Udine, con sede in Udine; del Credito veneto, con sede in Padova; della Banca provinciale di Belluno, con sede in Belluno; della Banca feltrina, con sede in Feltre; del Credito polesano, con sede a Rovigo; della Banca della Venezia Giulia, con sede in Trieste, e della Banca popolare capodistriana, con sede in Capodistria.

Alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione fossero adottate dalle assemblee degli azionisti delle anzidette società sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: « Il Popolo d'Italia » e « L'Avvenire d'Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

(4286)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2828.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Bak di Ferdinando, nato a Grozzana il 29 agosto 1905 e residente a Grozzana n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bachi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Bak è ridotto in « Bachi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(2791)

N. 11419-18207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Filippo Antonic fu Antonio, nato a Brestovizza in Valle il 20 aprile 1881 e residente a Aurisina n. 119, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Filippo Antonic è ridotto in « Antonini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Antonic nata Stepancich di Mattia, nata il 28 ottobre 1883, moglie;
2. Aldo di Filippo, nato il 7 gennaio 1907, figlio;
3. Marcello di Filippo, nato il 13 marzo 1908, figlio;
4. Mario di Filippo, nato il 2 aprile 1917, figlio;
5. Carlo di Filippo, nato il 22 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(2790)

N. 11419-14858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Beucic fu Giuseppe, nato a Duino il 19 febbraio 1864 e residente a Duino n. 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beuci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Beucic è ridotto in « Beuci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(2792)

N. 11419-12946.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Regina Bizjak in Vigna fu Giuseppe, nata a Trieste il 10 febbraio 1899 e residente a Torino, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Regina Bizjak in Vigna è ridotto in « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2793)

N. 11419-14860.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Brezavscek di Stefano, nato a Malchina il 14 giugno 1901 e residente a Ceroglie n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Brezavscek è ridotto in « Bressani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2794)

N. 11419-14864.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cankar di Giovanni, nato a Aurisina il 22 aprile 1905 e residente a Aurisina n. 119, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zancari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cankar è ridotto in « Zancari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2795)

N. 11419-14866.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Colja fu Giacomo, nato a Duino il 10 ottobre 1871 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zollia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Colja è ridotto in « Zollia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Colja nata Zigon fu Antonio, nata il 18 settembre 1871, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 27 maggio 1909, figlio;
3. Stanislao di Giuseppe, nato il 16 luglio 1911, figlio;
4. Daniele di Giuseppe, nato il 26 giugno 1913, figlio;
5. Rodolfo di Giuseppe, nato il 28 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2798)

N. 11419-14867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Luigia Colja di Giuseppe, nata a Duino il 4 ottobre 1904 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zollia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Luigia Colja è ridotto in « Zollia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2799)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 6 agosto 1930-VIII, è stato presentato alla presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 luglio 1930, n. 970, riguardante una nuova autorizzazione di spesa pei lavori dipendenti dai Patti Lateranensi.

(4361)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto gratuito nel Regio Conservatorio di San Niccolò di Prato in Toscana.

L'OPERAIO-PRESIDENTE

Vedute le disposizioni del regolamento interno del Regio Conservatorio di San Niccolò di Prato in Toscana, approvato con risoluzione Ministeriale 3 settembre 1869.

Visto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930 ed il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

Veduti gli articoli 46 e seguenti del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

RENDE NOTO:

E' aperto il concorso a un posto gratuito in questo Regio Conservatorio.

Potranno aspirare ad esso posto le fanciulle cattoliche di civile condizione, di età non minore di anni sette e non maggiore di dodici, nate da padre pratese.

Sono dispensate dal limite di età le aspiranti che già fruiscano di un posto a pagamento nel Conservatorio.

Le aspiranti dovranno far pervenire al sottoscritto operaio-presidente del Regio Conservatorio di San Niccolò di Prato in Toscana, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, la domanda con i seguenti documenti, da rilasciarsi da competenti uffici (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

1° fede di nascita dello stato civile;

2° fede di battesimo (legalizzata);

3° attestazione del podestà, dalla quale risulti che la concorrente è nata da padre pratese;

4° attestato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione di data recente (legalizzato);

5° stato di famiglia (legalizzato);

6° dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia; sulle contribuzioni che il padre di famiglia paga per imposte e tasse; sul patrimonio comunque e ovunque esistente dei genitori dell'aspirante stessa;

7° certificato dell'agente delle imposte del luogo ove la famiglia risiede, che attesti l'ammontare delle imposte corrisposte dai componenti la famiglia stessa;

8° certificato degli studi compiuti dall'aspirante, con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi.

Nell'assegnazione del posto, a norma delle vigenti disposizioni, sarà data la preferenza:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra e per le idealità nazionali;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra o per la causa nazionale, siano resi inabili al lavoro proficuo;

c) alle giovanette che risultino appartenere alle Piccole italiane o alle Giovani italiane.

La fanciulla ammessa al posto è dispensata dal pagamento della retta per vitto, alloggio, istruzione, restando a carico della famiglia ogni altra spesa per libri, oggetti di cancelleria, corredo, vestiario, imbiancatura, ecc.

Sono pure escluse dalla retta, e sono quindi a carico della famiglia, le spese per i lavori femminili, per medicine e cura di malattie, le spese di posta e telegrafo e quelle per le lezioni facoltative e ornamentali.

Il posto viene conferito dal Ministero dell'educazione nazionale, su proposta della Commissione amministrativa del Conservatorio.

Le alunne perdono il posto gratuito nei seguenti casi:

1° qualora non conseguano l'approvazione negli esami annuali;

2° qualora vengano a trovarsi in condizioni di salute che non consentano la loro permanenza nell'Istituto, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia del Regio Conservatorio;

3° per mancato pagamento delle spese che sono a carico della famiglia;

4° per gravi mancanze disciplinari e in caso di persistente contegno che turbi la tranquillità dell'Istituto.

Prato, 1° agosto 1930 - Anno VIII.

L'operaio-presidente: GUARDUCCI.

(4278)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.